



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O.C. EDILIZIA PRIVATA ISTRUTTORIE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CITTA' STORICA

DICHIARAZIONE

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/00 – allegare fotocopia documento d'identità)

da allegare a :

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E PER CORREZIONE ERRORI GRAFICI NEI PRECEDENTI EDILIZI

nel caso di persona fisica:

sottoscritt _____: (Cognome e Nome) _____
Nato/a _____ Prov. _____ il _____ residente nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____ n.c. _____
Tel. _____ e-mail _____ C.F. _____

oppure, nel caso di persone giuridiche:

Denominazione e ragione sociale _____
con sede in Comune di _____ Prov. _____ Via _____ n.c. _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
Codice fiscale/Partita IVA (obbligatorio L. 311/2004) _____
Legale Rappresentante: (Cognome e Nome) _____
residente nel Comune di _____ Prov. _____ Via _____ n.c. _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____
Codice fiscale (obbligatorio L. 311/2004) _____

IN QUALITÀ DI

PROPRIETARIO

AVENTE/I TITOLO (titolare di altro diritto reale o diritto compatibile con l'intervento da realizzare, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/01 - allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00)

DELL'IMMOBILE IN OGGETTO POSTO IN

PISTOIA, Via/Piazza _____ n.c. _____
Dati catastali: Foglio n. _____ Particella/e n. _____ Subalterno/i n. _____

CONGIUNTAMENTE AL PROFESSIONISTA INCARICATO:

Cognome e Nome _____
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _____ della provincia di _____ Nato/a _____
Prov. _____ il _____ con studio a _____ in Via _____ n.c. _____
Tel. _____ e-mail _____ PEC _____

DICHIARANO

Consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazioni o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al deposito effettuato su base della dichiarazione non veritiera:

CHE LE DIFFORMITÀ RILEVATE RIENTRANO NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 17/4/2023 (in vigore dal 1/6/2023) e pertanto non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria, trattandosi di:

art.16 comma 1 lett.:

a) **le opere realizzate in corso di edificazione in variante dalla Licenza edilizia o dalla Concessione o dalla DIA**, aventi le caratteristiche di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 143 della legge regionale 10 Novembre 2014, n° 65, "Norme per il governo del territorio", tuttavia con la sanzione relativa al mancato deposito nei termini della SCIA oggi prevista per la fattispecie della variante ex art. 143, ed alla mancata richiesta di atto d'assenso, ove necessario, salvo il pagamento dell'eventuale contributo oneroso dovuto applicando le tariffe attuali;

b) **le modifiche interne** agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della Legge medesima (28 febbraio 1985), che non abbiano comportato incremento delle unità immobiliari, in attuazione dei disposti di cui all'art. 48 della L. 47/85, 23 nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1996, nr. 3466/25;

c) **le modifiche interne** agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, per le quali sia accertata la realizzazione in vigore del medesimo articolo (dal 17 marzo 1985 al 20 ottobre 2001), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;

d) **le parziali difformità** al titolo abilitativo, che siano contenute entro i limiti previsti dalle tolleranze edilizie disciplinate dall'Ordinamento;

e) **le varianti in corso d'opera** oggi definite all'art. 211 della LR 65/2014, in riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione delle stesse (nel caso di varianti comportanti il contributo concessorio, questo dovrà essere calcolato in base alle tariffe attuali), salvo che non sia già stata presentata variante finale;

f) **gli interventi realizzati in presenza di titolo e durante il suo corso di validità, ma in carenza del formale avvio dei lavori**, qualora sia pagata la sanzione pecuniaria disciplinata dal presente RE e corrisposte le eventuali sanzioni di Legge per il ritardato pagamento del contributo di costruzione;

g) **gli errori materiali** contenuti negli elaborati tecnico-grafici a corredo di titoli abilitativi edilizi, supportati da idonea documentazione (riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio o altro mezzo idoneo...), che attestino in maniera inequivocabile e certa, tale circostanza.

L'immobile in oggetto è stato erroneamente rappresentato graficamente negli elaborati allegati alla precedente Pratica Edilizia N. del; si dichiara pertanto che quanto evidenziato nello stato sovrapposto con i colori verde e blu non è dovuto ad opere

effettivamente eseguite o a difformità rispetto ad opere di progetto approvate, ma ad errori di rappresentazione nel grafico che raffigura l'immobile legittimo preesistente; tale immobile non ha pertanto subito alcun tipo di modifica edilizia che necessiti di procedimento amministrativo in sanatoria.

□ *art.16 comma 2. Secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge 17 Agosto 1942, n° 1150, **gli edifici costruiti entro il 24 Maggio 1962** (entrata in vigore del Piano Regolatore che prevedeva la licenza per l'intero territorio comunale), **al di fuori del perimetro dei centri abitati e delle zone di espansione individuate dal Regolamento Edilizio del 1934** non avevano l'obbligo di richiedere la licenza edilizia, e sono quindi tutti da ritenersi legittimati nella loro consistenza al 24 Maggio 1962. Qualora fosse comunque stata richiesta la licenza e l'edificio fosse stato modificato in corso di costruzione, le modifiche apportate sono da ritenersi non costituenti varianti essenziali a condizione che ne venga provata l'esistenza al 24 Maggio 1962, ed è applicabile quanto stabilito alla lett. a) del primo comma del presente articolo. In allegato al Regolamento, è riportato il perimetro delle zone definite dal Regolamento Edilizio del 1934 quali zone dove era necessario avere la licenza per costruire nuovi edifici, con la conseguenza di individuare nelle aree esterne a tale perimetro le zone per le quali non era richiesta la licenza edilizia.*

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutte le opere edilizie e di viabilità che si eseguono nella città di Pistoia, nelle zone del Piano Regolatore della Città (è la città entro la terza cerchia di mura, ndr) e lungo i tratti seguenti delle principali arterie stradali esterne alla vecchia cerchia delle mura: • via 20 Settembre – Vittorio Veneto – Attilio Frosini – Antonio Pacinotti e Policarpo Petrocchi; • via Nazionale Modenese fino all'imbocco della via dei ponti di Gello • via provinciale Bolognese fino al Km 1 • via di Candeglia fino alle Fornaci incluse • via Provinciale fiorentina fino alla borgata dello Sperone inclusa • via Provinciale Pratese fino al Nespolo c.s. • via Provinciale Bonellina fino a Bonelle c.s. 25 • via Provinciale Lucchese fino alla borgata di Pontelungo c.s. Si intenderanno compresi nelle zone suburbane relative alle vie provinciali suindicate anche i fabbricati posti sulle vie ruotabili comunali che incrociano le dette vie principali, per un tratto di 500 metri a partire dal punto di incontro delle medesime. Il Regolamento si applicherà inoltre agli abitati agglomerati di Piteccio, San Mommè, Pracchia, Cireglio, Piastre, Prunetta e Bottegone. Agli effetti del Regolamento si considerano prospicienti le vie e piazze pubbliche i fabbricati che ne distano non più di 50 metri.(in altre parole, è necessario l'atto autorizzativo se l'intervento ricade nella fascia di 50 mt a destra o sinistra della via, ndr)

DICHIARANO ALTRESÌ

Che sono rispettate e confermate le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del RE di seguito riportati:

- *Comma 4: Non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1 per le fattispecie di cui alle lettere c), d) ed f), nel caso di opere realizzate dopo il 30 giugno 1982 e soggette agli adempimenti sismici in sanatoria. In tali casi dovrà essere richiesto idoneo titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della L.R. 65/2014 e s.m.i.*

- *Comma 5: Per le fattispecie di cui al precedente comma 1, nel caso di immobili ricadenti nei disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. , il deposito è possibile qualora sia preventivamente acquisito il nulla-osta della Soprintendenza o l'accertamento di compatibilità paesaggistica oppure nei casi di cui all'allegato A del DPR 31/2017.*

- *Comma 6: Per le fattispecie di cui al precedente comma 1, nel caso di immobili storici, il deposito è possibile qualora sia preventivamente acquisito l'Atto di Assenso in sanatoria previo pagamento*

della relativa sanzione; si precisa che per le fattispecie di cui ai commi a), d), f) e g) del medesimo comma 1 l'eventuale Atto di Assenso in sanatoria non è dovuto.

Ai fini del presente deposito si dichiara che l'immobile è strutturalmente idoneo in quanto conforme alle norme in materia di sicurezza statica (e antisismica per opere successive al 30/06/82), nonché conforme alle norme attinenti la conformità degli impianti tecnologici e, più in generale, a tutte le norme di settore che regolano l'attività edilizia, pertanto è idoneo all'uso a cui è destinato e non necessita di opere di adeguamento.

ALLEGANO ALLA PRESENTE:

- **Dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 attestante la data di effettiva realizzazione dell'intervento** oggetto del presente deposito (*obbligatorio*);
- **Perizia di professionista abilitato che ne giustifichi la datazione** in base a documentazione probatoria, redatta sulla base di analisi oggettive (*obbligatorio*);
- **Elaborati grafici quotati nello stato licenziato, attuale e sovrapposto in scala 1:100** (per gli errori grafici lo stato sovrapposto è rappresentato in verde e blu) (*obbligatorio*);
- **Relazione tecnica** attestante il rispetto delle prescrizioni impartite dall'art. 16 del R.E. vigente (*obbligatorio*);
- **Documentazione fotografica** con particolare riferimento alle parti interessate (*obbligatorio*);
- **Copia accampionamento catastale** conforme allo stato attuale dei luoghi (*obbligatorio*);
- **Copia documento di identità del proprietario e tecnico rilevatore** (*obbligatorio*);
- **Attestazione del versamento dei diritti di segreteria** (*obbligatorio*);
- Procura speciale (come da modulo reperibile sul sito del Comune) per la presentazione e/o sottoscrizione digitale dell'istanza telematica** (*obbligatorio nel caso di delega*)
- Trattandosi di immobili ricadenti nei disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il deposito è possibile in quanto:**
 - è stato preventivamente acquisito il nulla-osta della Soprintendenza o l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria n. _____ del _____;
 - oppure:*
 - trattasi di difformità che rientrano nei casi di esclusione previsti dall'allegato "A" del DPR 31/2017;
- Trattandosi di immobili storici, nei casi diversi dai commi d), f) e g) del comma 1, il deposito è possibile in quanto:**
 - è stato preventivamente acquisito l'Atto di Assenso in sanatoria n. _____ del _____ previo pagamento della relativa sanzione;
 - oppure:*
 - trattasi di difformità non soggette a preventiva acquisizione dell'Atto di Assenso in sanatoria;
- Per la fattispecie di cui al comma "d" dell'art. 16 si allega calcolo del rispetto delle tolleranze edilizie** disciplinate dall'Ordinamento;

□ **Per la fattispecie di cui al comma “e” dell’art. 16**, qualora necessaria e non presentata all'epoca dell'intervento la **Comunicazione di fine lavori**, se ne allega idoneo stampato con allegata la **documentazione obbligatoria**;

□ **Per la fattispecie di cui ai commi “a” ed “e” dell’art. 16**, si allega copia dell’avvenuto pagamento della sanzione dovuta ai sensi dell’art. 99 del vigente RE, pari a € 500,00. I pagamenti potranno essere effettuati tramite PAGOPA accedendo alla relativa informativa sul sito internet al seguente link: <https://frontoffice.comune.pistoia.it/modulistica/G713/C>;

□ **Per la fattispecie di cui ai commi “a” ed “e” dell’art. 16** si allega contributo concessorio, calcolato in base alle tariffe attuali come da relativo stampato di autodeterminazione;

□ **Altra documentazione ritenuta necessaria:** _____

I sottoscritti prendono atto che il presente deposito presso l'archivio comunale, è riferito specificatamente a difformità che, ai sensi dell'art. 16 del R.E., non necessitano di sanatoria edilizia ai sensi della L.R. 65/14, esonerando la pubblica amministrazione da qualunque responsabilità al riguardo trattandosi di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/00; resta inteso che il proprietario è tenuto al rispetto di tutti gli ulteriori ed eventuali adempimenti necessari presso altri Uffici comunali o altri Enti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Ai sensi del DPR 380/01 adempimenti Sismici in sanatoria per opere strutturali successive al 30/06/1982 (in tal caso necessita procedura art.209 e 182 L.R.65/14); - Verifiche o Autorizzazioni circa la normativa sul rischio alluvioni e/o frane, l'assetto idraulico, idrogeologico e/o geomorfologico; - Rispetto dei requisiti per il superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89 e s.m.i.; - Rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti tecnologici con particolare riferimento al D.M.37/2008; - Autorizzazione per scarichi fuori fognatura o fumi in atmosfera; - Rispetto della normativa acustica, antincendio, ecc., Adempimenti ai sensi del D.lvo 42/04, Nulla Osta della Soprintendenza nei casi di immobili vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e, più in generale, di tutte le norme che regolano l'attività edilizia;).

Ai fini dell'uso dell'immobile, qualora dovuto, sarà provveduto al deposito della attestazione asseverata di agibilità ai sensi dell'art. 149 della L.R. 65/2014.

Il deposito presso l'ufficio comunale ai sensi del presente articolo è da considerarsi una autocertificazione dello stato dei luoghi ai sensi del DPR n. 445/00 per opere che non necessitano di sanatoria edilizia, l'amministrazione comunale è pertanto esonerata da qualunque responsabilità sugli effetti del presente deposito e, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza dell'attività edilizia, si riserva la facoltà di disciplinare controlli a campione sui depositi presentati ai sensi del presente articolo.

FIRMA DEL/I DICHIARANTE

FIRMA DEL TECNICO INCARICATO

(riportare nominativo)

(riportare nominativo)

Allegati: copia documenti identità del richiedente e del tecnico incaricato.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.